

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

343° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 3 OTTOBRE 2003

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

5 ^a - Bilancio	Pag. 3
-------------------------------------	--------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

BILANCIO (5^a)

VENERDÌ 3 OTTOBRE 2003

374^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame rinviato nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*FI*), dopo aver sottolineato l'importanza dei dati recati dalla relazione tecnica che correda il decreto-legge n. 269 del 2003 (A.S. 2518), che concorre per circa nove decimi alla copertura del disegno di legge finanziaria 2004, procede all'illustrazione del provvedimento in titolo, per quanto di competenza, soffermandosi, in primo luogo, sulla verifica dei requisiti, di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento, inerenti al contenuto dello stesso. Al riguardo, dopo aver rilevato il carattere sostanzialmente ordinamentale dell'articolo 5, comma 3, sebbene intervenga su disposizioni dettate dall'ultima legge finanziaria, chiede chiarimenti al Governo circa gli effetti finanziari degli articoli 8, commi 1 e 2, 11, commi 7, 9, e 15, 13, 14, comma 4. Per quanto riguarda l'articolo 9, con il quale si dispone la rideterminazione di una autorizzazione di spesa, esso comporta un onere, ma, non potendo essere assunto come migliorativo dei saldi, va stimato se sia finalizzato direttamente al sostegno dell'economia. È il caso anche di altre norme, come ad esempio gli articoli 5, 6, 7, 8 (comma 4), 11 (commi 8, 10 e 14), 14 (commi 5, 6, e 7), 17, 18, 20 (comma 4), 43 e 44. Per il comma

7 dell'articolo 19 va valutato se l'effetto è di assicurare una maggiore entrata agli enti interessati.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui alle sezioni II e V, segnala in linea generale che, sebbene nel loro complesso esse siano volte ad introdurre un sistema combinato di tutela del cosiddetto *made in Italy* e della proprietà intellettuale e quindi siano rivolte al sostegno dell'economia, va stimato se, per la parte in cui producano onere ovvero non abbiano immediati effetti finanziari, esse presentino o meno il requisito della diretta finalizzazione al sostegno dell'economia. Ricorda, in particolare, le norme sanzionatorie (articoli 27 e 32, comma 3), oltre che le norme che istituiscono nuovi organi, istituti e comitati o consentono di stipulare convenzioni (articoli 28, 29, 30, 33, 34 e 35). L'articolo 32, commi 1 e 2, invece, istituisce un apposito fondo per la realizzazione di una campagna promozionale straordinaria a favore del *made in Italy*, munendolo di una dotazione finanziaria (è il caso del precedente articolo 9 e degli altri articoli contestualmente richiamati). Segnala inoltre che l'articolo 22, comma 1, destina ad attività aventi natura corrente risorse di parte capitale.

Evidenzia quindi che il comma 2 dell'articolo 37 interviene, invece, sui principi e criteri direttivi della legge delega 12 dicembre 2002, n. 273, ponendosi in contrasto con l'articolo 11, comma terzo, primo periodo della legge 468 del 1978, in tema di divieto di inserimento di norme di delega.

Ritiene poi che per l'articolo 40, che non risulta considerato nell'allegato 7, si dovrebbe accertare se sia correlato a significative conseguenze di risparmio. Sottolinea, altresì, che le norme degli articoli 46 ed i commi 5 e 6 dell'articolo 49 appaiono avere contenuto ordinamentale.

Infine, segnala il comma 2 dell'articolo 53, che, oltre a non essere contemplato nel citato allegato 7, contiene una norma della quale va valutato l'eventuale effetto finanziario, e il successivo comma 3, che modifica la normativa della legge finanziaria 2003 in materia di alienazione di partecipazioni.

Per quanto riguarda la previsione dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 468 del 1978, che prevede che in «finanziaria» si può disporre (Tabella D) gli stanziamenti per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale, segnala che, ad un primo esame, le seguenti leggi non prevedono esplicitamente la possibilità di far uso della predetta Tabella D né risultano inserite nell'Allegato 1 della «finanziaria» del 2000: legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), articoli 69, comma 9, e 74, comma 1; legge n. 273 del 2002, articolo 18; legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001), articolo 145, comma 51; legge n. 752 del 1982, articoli 9 e 17.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) osserva, ad integrazione delle annotazioni del Presidente sui profili di congruità dei contenuti, come anche le disposizioni recate dall'articolo 47, comma 1, del disegno di legge in esame, intestate al fondo per aree sottoutilizzate, non sarebbero produttive di effetti finanziari e, pertanto, da considerarsi di natura ordinamentale ed, auspicabilmente, essere oggetto di stralcio dal disegno di legge finanziaria per il 2004.

Riprende nuovamente la parola il presidente relatore AZZOLLINI (*FI*), il quale, passando alla ricognizione dei profili inerenti alla copertura del disegno di legge finanziaria, nel richiamarsi alle indicazioni già espresse nella nota del Servizio del bilancio, evidenzia come le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge finanziaria in esame (prospetto allegato all'articolo 55, comma 1) siano sostanzialmente conformi alla disciplina recata dall'articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978. Al riguardo, segnala come nella sessione di bilancio 2004-2006 si configuri un rapporto di stretta pregiudizialità, procedurale e deliberativa, ai fini del rispetto sia della copertura degli oneri correnti previsti in «finanziaria» sia dei vincoli in termini di saldo netto da finanziare, tra il decreto-legge n. 269 del 2003 (A.S. 2518) e il disegno di legge finanziaria 2004 (A.S. 2512), dal momento che dal citato allegato si desume che tra le fonti di copertura del disegno di legge finanziaria 2004 rientrano, per gli importi recati dal relativo prospetto, anche le maggiori entrate di cui al citato decreto-legge, così come viene richiamato dalla Nota di aggiornamento al DPEF.

Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha approvato la Nota di aggiornamento al DPEF 2004-2007, l'oratore rileva che il vincolo del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 è rispettato per il primo anno (2004) ricompreso nel triennio del bilancio pluriennale. Per il 2005 e il 2006 il disegno di legge finanziaria espone invece valori contabili inferiori a quello del primo anno, coerentemente con l'indicazione in tal senso contenuta nella risoluzione approvativa del DPEF 2004-2007, ma superiori a quelli indicati nella Nota di aggiornamento per i due esercizi considerati.

In proposito, l'oratore sottolinea che tale situazione si è verificata anche in precedenti sessioni di bilancio, in occasione delle quali la Commissione bilancio del Senato ha ritenuto che non si sarebbe verificata, in questo caso, una violazione sostanziale dei vincoli stabiliti dall'articolo 11, comma 6, della legge n. 468 citata, modificata, in quanto i saldi proposti dal Governo con riferimento al secondo e al terzo anno del periodo di riferimento vengono a configurarsi come tappe di avvicinamento agli omologhi valori programmatici. Osserva infine come sia stato altresì sottolineato, in passato, che i valori dei saldi fissati nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo siano comunque da assumere come limite da non peggiorare, per ciascuno degli anni compresi nel triennio, nel corso della sessione di bilancio presso il Senato.

Prende quindi la parola il senatore MORANDO (*DS-U*), il quale rileva, per quanto concerne i profili formali della copertura, una complessiva conformità del provvedimento in esame con il dettato della legge di contabilità.

Per contro, l'oratore osserva come, sul piano sostanziale, occorra comunque effettuare un'attenta valutazione circa i reali e notevoli incrementi delle entrate prospettate nella copertura, ed in massima parte rinvenibili nel decreto-legge n. 269 del 2003, in ciò condividendo l'opinione espressa dal relatore. Riservandosi di esprimere, in proposito, ulteriori valutazioni critiche in una fase successiva, alla luce di un più attento esame del testo e delle quantificazioni, ritiene di soffermarsi, in questa sede, essenzialmente sugli effetti finanziari derivanti dal condono edilizio, relativamente alla circostanza se esso abbia o meno mantenuto inalterata la effettiva capacità di produrre gettito a seguito dell'adozione di misure procedurali (cd. «silenzio-diniego»), da cui, ad una prima lettura, potrebbero derivare cambiamenti sensibili circa gli effetti finanziari della norma.

Dopo aver espresso apprezzamento per quanto concerne il mancato ricorso a forme di coperture surrettizie, ricavabili, ad esempio, dal miglioramento del risparmio pubblico, così come peraltro si è già fatto nella manovra finanziaria per l'anno 2003, evidenzia come il marcato peggioramento dell'avanzo primario, inevitabile conseguenza delle succitate coperture formali, produca comunque effetti peggiorativi sulla dinamica del fabbisogno.

Sotto un profilo più generale, osserva che anche per quest'anno, ci si trova comunque di fronte ad uno stravolgimento del contenuto proprio e tipico della legge finanziaria, per cui, paradossalmente, sarebbe addirittura il decreto «di accompagnamento» a recare la gran parte delle misure d'impatto finanziario e copertura, a fronte invece del disegno di legge vero e proprio, che recherebbe prevalentemente improprie misure a carattere ordinamentale, che dovrebbero trovare la loro collocazione in altro provvedimento *ad hoc*.

Rilevando l'importanza, per la stessa credibilità della Presidenza del Senato, che si operi lo stralcio delle misure estranee al contenuto tipico del provvedimento, l'oratore afferma di condividere molte delle osservazioni del Presidente Azzolini, non mancando però di rilevare alcune osservazioni aggiuntive. Innanzitutto, sottolinea la criticità dell'articolo 3, comma 5, per cui la norma, ad una prima lettura, non sarebbe ammissibile nella legge finanziaria.

Un problema più generale attiene invece all'*iter* di discussione della legge finanziaria, con riferimento alla natura degli effetti che recherebbero un impatto «diretto» sullo sviluppo dell'economia, a cui la legge n. 468 del 1978 subordina l'ammissibilità nel contesto delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. Rileva, al riguardo, come nessuna delle norme oggetto dei rilievi del relatore presenti i requisiti previsti dalla legge e pertanto, per gli articoli indicati come di dubbia o sicura incompatibilità contenutistica con lo strumento normativo, sarebbe da operare lo

stralcio dal provvedimento, in quanto non recanti effetti «diretti» sull'economia né rilevanti sotto il profilo prettamente finanziario.

Sul piano metodologico, qualora dovesse essere ravvisata anche da parte del Governo l'urgenza di tali norme, estranee al contenuto tipico della finanziaria, per queste sarebbe più opportunamente utilizzabile lo strumento della decretazione d'urgenza. Ne consegue che, per le norme proprie dello strumento «finanziaria», si dovrebbe far ricorso a quelle contenute nel decreto legge, poiché aventi, queste sì, un contenuto di tipo spiccatamente finanziario.

In particolare, le disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria e concernenti il *made in Italy*, da cui pure scaturiscono effetti economici, ma non «diretti», come prescritto dalla legge di contabilità ai fini dell'inclusione in legge finanziaria, e le norme sanzionatorie rientrano fra quelle per le quali si ritiene assolutamente certa la suscettibilità di stralcio in sede di vaglio di ammissibilità.

Evidenzia quindi il contenuto dell'articolo 40 del disegno di legge, laddove è prevista un'assicurazione sulle calamità per i residenti nelle zone a rischio sismico e geologico – al cui stralcio, nella scorsa legislatura, vennero associati sensibili effetti finanziari – cui dovrebbero essere opportunamente riferiti degli effetti finanziari anche nel contesto del disegno di legge finanziaria per il 2004.

L'oratore chiede quindi di aggiungere, agli articoli già individuati come «critici» nella discussione, anche il numero 21 del testo, nonché l'intero novero degli articoli di cui alle sezioni II e V del disegno di legge, sempre in relazione alla paventata incompatibilità del contenuto ivi riportato, con quello tipico della legge finanziaria.

In merito all'ipotesi, attinente ad una fase successiva dell'*iter* del disegno di legge finanziaria, della ventilata presentazione di un atto di indirizzo dei Presidenti delle Camere sui criteri di ammissibilità e sulle modalità di esame dei relativi emendamenti in Assemblea, esprime sin d'ora il proprio dissenso in ordine alla prospettiva di considerare preclusi tutti gli emendamenti che rechino disposizioni di copertura analoghe a quelle di un emendamento già respinto, pur se, in omaggio al principio della responsabilità dei proponenti dell'emendamento, ritiene condivisibile l'adozione di criteri più rigorosi in merito alla verifica della copertura dei singoli emendamenti, superando la prassi di generiche coperture basate sulle cosiddette compensazioni dei Gruppi parlamentari.

Il senatore GIARETTA (*MAR-DL-U*) osserva, in via preliminare, che l'esame della prospettiva di copertura e del contenuto proprio del disegno di legge finanziaria appare quest'anno complicato dalla circostanza che una parte consistente della manovra è contenuta nel decreto-legge n. 269 citato; anche non volendo fare riferimento, in questa sede, ai profili relativi alla sussistenza dei requisiti di costituzionalità dello stesso, non appare, tuttavia, chiaro quale sia il criterio di ripartizione dei contenuti tra i due provvedimenti. Per quanto attiene più propriamente ai profili di copertura del disegno di legge finanziaria, segnala l'estrema difficoltà di operarne

una valutazione ponderata, posto che circa il novanta per cento delle risorse è assicurato dalle misure contenute nel decreto-legge e che il condono edilizio da solo rappresenta circa un terzo di tali maggiori entrate. La rilevanza delle entrate derivanti dal condono evidenzia, tuttavia, il rischio di una sovrastima degli effetti derivanti da tale misura: ritiene, in particolare, che l'utilizzo di dati elaborati da Legambiente per finalità assai diverse, e la previsione di un'adesione dell'ottanta per cento da parte dei soggetti interessati non assicurino una valutazione prudentiale del gettito del condono. Ritiene, poi, che il Governo avrebbe dovuto valutare con più attenzione la circostanza che una parte considerevole delle entrate derivanti dal condono dovrà essere destinato agli enti locali e tenere in maggior conto i limiti alle opere condonabili contenuti nel provvedimento nonché la possibilità che Regioni ed enti locali impongano ulteriori vincoli o divieti.

Per quanto attiene, invece, al contenuto proprio del provvedimento, sottolinea che, vista la presenza del decreto-legge, sarebbe opportuno effettuare una valutazione più rigorosa delle norme contenute nel disegno di legge finanziaria. In particolare, oltre alle norme già richiamate dagli oratori che lo hanno preceduto, segnala che l'articolo 13 (avente ad oggetto l'istituzione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga), l'articolo 21 (riguardante l'istituzione del Collegio d'Italia) nonché l'articolo 33 (che prevede l'istituzione dell'Esposizione permanente del *design* italiano e del *made in Italy*), sembrano avere contenuto essenzialmente ordinamentale.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) sottolinea, per quanto attiene ai profili di copertura, che il prospetto contenuto nel disegno di legge finanziaria appare formalmente corretto, ma segnala che – al momento – non sembra possibile effettuare una ponderata valutazione delle entrate derivanti dal condono edilizio. In particolare, evidenzia che la nuova procedura del silenzio-diniego per le aree demaniali potrebbe comportare una riduzione del gettito derivante dal provvedimento, a causa del minor numero di opere condonabili; analogamente, sottolinea il rischio di una ridotta adesione dei cittadini al condono, tenuto conto che, in caso di rigetto della domanda, rischierebbero la distruzione delle opere abusive. In relazione al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, ravvisa la necessità di stralciare dal provvedimento le norme ordinamentali, le quali – in presenza dei requisiti costituzionali della necessità e dell'urgenza – potrebbero trovare più opportuna collocazione all'interno del decreto-legge. In particolare, ritiene che debbano essere oggetto di stralcio norme prettamente ordinamentali, quali l'istituzione del Collegio d'Italia e del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.

Il senatore FERRARA (*FI*) sottolinea come quest'anno la verifica della compatibilità del disegno di legge finanziaria con le disposizioni relative alle regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente prevista dall'articolo 126, comma 4, del Regolamento, debba necessariamente te-

nere conto degli effetti prodotti dal decreto-legge contestualmente emanato dal Governo, evidenziando – a tale proposito – che le stime sugli effetti del condono edilizio appaiono prudentziali e ricordando che, nonostante le numerose critiche, le stime sul concordato dello scorso anno si rivelarono sostanzialmente corrette. Si sofferma, quindi, sull'urgenza delle misure contenute nel decreto-legge che, anche quando non producano immediati effetti finanziari, tuttavia dispongono modifiche istituzionali e strutturali necessarie a garantire la possibilità di un'immediata efficacia delle misure sin dai primi mesi del 2004. Per quanto attiene, invece, alla valutazione del contenuto del disegno di legge finanziaria, nell'associarsi alla relazione svolta dal presidente Azzollini, ritiene che occorra acquisire chiarificazioni da parte del rappresentante del Governo al fine di meglio valutare gli effetti di talune norme contenute nel provvedimento.

Il senatore GRILLOTTI (AN) osserva che le preoccupazioni relative al gettito derivante dal condono edilizio sono eccessive, in quanto, nonostante le stime per loro natura siano aleatorie, anche ad un esame sommario appare evidente che le valutazioni effettuate sono assolutamente prudentziali. Per quanto attiene, invece, al contenuto del disegno di legge, nel concordare con le osservazioni del presidente Azzollini, sottolinea che nella prassi degli scorsi anni, specialmente in sede di esame degli emendamenti, si è adottato un metro di giudizio non eccessivamente rigoroso, valutando come ammissibili emendamenti aventi profili senza dubbio ordinamentali.

Il sottosegretario VEGAS ritiene opportuno premettere che il Governo ha attentamente valutato quali fossero le norme da inserire nel testo del disegno di legge finanziaria, anche tenuto conto che quest'anno era in corso un dibattito tra i Presidenti delle Assemblee parlamentari sui criteri di valutazione ai fini dell'ammissibilità degli emendamenti ai documenti di bilancio. Al fine di non appesantire, quindi, la finanziaria con una quantità eccessiva di contenuti, si è deciso di utilizzare contestualmente lo strumento del decreto-legge, che – pur mantenendo una propria autonomia – spiega tuttavia effetti di non poco momento ai fini del raggiungimento dei saldi di finanza pubblica. In via preliminare, per quanto attiene al contenuto, segnala che anche le norme che hanno un effetto immediato sui saldi di minore evidenza (si pensi in particolare alle norme contro le frodi e a tutela del *made in Italy*) hanno tuttavia un rilievo notevolissimo per lo sviluppo del sistema economico e produttivo italiano. Per quanto attiene, invece, alla copertura del provvedimento, rileva che nel corso del dibattito non sono emerse gravi riserve, ad eccezione che sul gettito derivante dal condono edilizio, che, però, sarà oggetto di più attenta valutazione in sede di esame del decreto-legge. Già in questa sede, tuttavia, si può rilevare che le valutazioni effettuate hanno avuto carattere prudentziale e che, nelle esperienze passate, le previsioni sono state, di norma, inferiori all'effettivo gettito realizzato.

Analizzando partitamente le norme, rileva come le norme contenute nell'articolo 3, comma 5, rientrino nel contenuto tipico della finanziaria, avendo effetti indiretti sui saldi ed incidendo sul gettito fiscale spettante agli enti locali; analogamente, segnala che l'articolo 8 determina il contenimento delle spese del Ministero degli affari esteri, mentre le norme contenute nei commi 7 e 9 dell'articolo 11 si riferiscono a proroghe di graduatorie e a misure relative all'impiego pubblico, che sempre sono rientrate nelle materie oggetto della legge finanziaria. Evidenzia, altresì, che le norme contenute negli articoli 5, 6 e nei commi 8, 10 e 14 dell'articolo 11 non sembrano costituire disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge finanziaria come definito dalla legislazione vigente, anche alla luce della prassi degli anni precedenti. Per quanto attiene alle norme contenute nell'articolo 14, commi 5, 6 e 7, evidenzia che si tratta di disposizioni che a regime sono suscettibili di comportare effetti di risparmio nel settore scolastico; in relazione all'articolo 17, rileva che il successo dei fondi sanitari integrativi e della previdenza complementare appare suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, dal momento che si produrrebbe una minore incidenza di oneri a carico del Fondo sanitario nazionale. Dopo aver evidenziato che l'articolo 18 contiene norme di carattere assistenziale e pensionistico, che in diversi casi precedenti sono state considerate compatibili con il contenuto del disegno di legge finanziaria, sottolinea che le disposizioni in materia di voto elettronico di cui all'articolo 20 sono volte a produrre effetti di risparmio connessi alla riduzione delle spese derivante dall'introduzione di strumenti elettronici in sede di scrutinio elettorale. Evidenzia, poi, che le norme in materia di tutela del *made in Italy* e di repressione delle frodi commerciali nonché le norme di cui agli articoli 43 e 44 sono funzionali al disegno di politica economica del Governo e permettono un miglioramento della struttura del sistema economico italiano. Dopo essersi rimesso alle valutazioni del Presidente del Senato in relazione all'articolo 37, sottolinea la rilevanza delle disposizioni di cui all'articolo 46 ai fini della programmazione del territorio ed assicura che le norme dell'articolo 49 relative al Registro italiano dighe producono immediati effetti economici. Dichiarà, poi, di non condividere i rilievi relativi all'articolo 40 e sottolinea che gli stanziamenti della Tabella D richiamati dal Presidente sono stati sollecitati dai Ministeri competenti. Dopo aver ricordato che il rifinanziamento previsto dall'articolo 47 è immediatamente utilizzabile, evidenzia gli effetti positivi ai fini del miglioramento del «sistema Paese», delle disposizioni di cui all'articolo 13, e gli effetti positivi per la promozione della formazione culturale e della ricerca ascrivibili all'articolo 21.

Il presidente relatore AZZOLLINI (FI) interviene per anticipare che, nella proposta di parere che intende formulare, terrà conto di alcune osservazioni emerse dal dibattito in merito a norme che potrebbero trovare sede in altri provvedimenti e che non corrispondono ai requisiti prescritti per il contenuto della legge finanziaria. Per quanto concerne le norme sul *made in Italy* ritiene che esse possano essere ricomprese a pieno titolo nelle

norme di sostegno all'economia che, come noto, costituiscono il contenuto proprio della legge finanziaria. Anche per quanto concerne le disposizioni recanti alcune semplificazioni di procedure amministrative, seppure apparentemente ordinali, evidenzia che, ove applicate in modo coerente, potrebbero rappresentare dei concreti strumenti di sostegno per la competitività del sistema economico del Paese.

Avverte, infine, che la seduta sarà sospesa per il tempo necessario al fine di predisporre la proposta di parere da rendere al Presidente del Senato.

La seduta, sospesa alle ore 10,50, riprende alle ore 11,35.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*FI*) illustra il seguente schema di parere, predisposto sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito e dei chiarimenti offerti dal Governo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2004 e per il triennio 2004-2007, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, – sentito il rappresentante del Governo – perviene alle seguenti conclusioni, avvertendo che esse considerano, come di consueto, la formale organizzazione contabile della manovra quale risulta dagli effetti che il Governo associa alle misure proposte, così come documentati nei testi governativi.

a) In ordine al profilo dell'ambito contenutistico del disegno di legge finanziaria, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento, si conclude che il testo presentato dal Governo appare, nel complesso, in linea con le prescrizioni dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, tra cui da ultima la legge n. 208 del 1999.

Si formula tuttavia, tenuto conto delle valutazioni del Governo, parere contrario all'inserimento degli articoli 22 (limitatamente al comma 1), 37 (limitatamente al comma 2), 46 e 49 (limitatamente ai commi 5 e 6), in quanto ad essi non viene attribuito un effetto finanziario, in contrasto quindi con uno dei requisiti – previsti dal comma 3, alinea, dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni – affinché le singole disposizioni possano essere contenute nel disegno di legge finanziaria. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 468 del 1978, si formula altresì parere contrario all'inserimento nella tabella D, per gli anni 2005 e 2006, delle seguenti leggi che non prevedono esplicitamente la possibilità di far uso della predetta Tabella D né risultano inserite nell'Allegato 1 della legge finanziaria del 2000: legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), articoli 69 (commi 9) e 74 (comma 1); legge n. 273 del 2002, articolo 18; legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001), articolo 145, comma 51; legge n. 752 del 1982, articoli 9 e 17.

b) Per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge finanziaria per il 2004 (comma 5 dell'articolo 11, della legge n. 468, modificata), si può ritenere

che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge finanziaria in esame (prospetto allegato all'articolo 55, comma 1) siano sostanzialmente conformi a tale disciplina. Si segnala al riguardo che anche nella sessione di bilancio 2004-2006 si configura un rapporto di pregiudizialità, procedurale e deliberativa, ai fini del rispetto sia della copertura degli oneri correnti previsti in «finanziaria» sia dei vincoli in termini di saldo netto da finanziare, tra il decreto-legge n. 269 del 2003 (A.S. n. 2518) e il disegno di legge finanziaria 2004 (A.S. n. 2512), dal momento che dal citato allegato si desume che tra le fonti di copertura del disegno di legge finanziaria 2004 rientrano, per gli importi recati dal relativo prospetto, anche le maggiori entrate di cui al citato decreto-legge, così come viene richiamato dalla Nota di aggiornamento al DPEF.

c) Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha approvato la Nota di aggiornamento al DPEF 2004-2007 (articolo 11, comma 6, della legge n. 468, modificata), si rileva che il vincolo del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 è rispettato per il primo anno (2004) ricompreso nel triennio del bilancio pluriennale. Per il 2005 e il 2006 il disegno di legge finanziaria espone valori contabili inferiori a quello del primo anno, coerentemente con l'indicazione in tal senso contenuta nella risoluzione approvativa del DPEF 2004-2007, ma superiori a quelli indicati nella Nota di aggiornamento per i due esercizi considerati.

In proposito, si sottolinea che tale situazione si è verificata anche in precedenti sessioni di bilancio, in occasione delle quali la Commissione bilancio del Senato ha ritenuto che non si sarebbe verificata, in questo caso, una violazione sostanziale dei vincoli stabiliti dall'articolo 11, comma 6, della legge n. 468 del 1978, modificata, in quanto i saldi proposti dal Governo con riferimento al secondo e al terzo anno del periodo di riferimento vengono a configurarsi come tappe di avvicinamento agli omologhi valori programmatici. È stato sottolineato, altresì, che i valori dei saldi fissati nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo sono comunque da assumere come limite da non peggiorare, per ciascuno degli anni compresi nel triennio, nel corso della sessione di bilancio presso il Senato.

Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, nonché delle prescrizioni poste nelle risoluzioni con le quali il Senato ha approvato il DPEF 2004-2007 e la relativa Nota di aggiornamento, i valori in termini di saldo netto da finanziare, relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2004-2006, devono quindi comunque essere assunti come limite per l'ammissibilità delle proposte emendative, oltre naturalmente all'operatività dei vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori entrate e dal rispetto degli obiettivi di fabbisogno di cassa del settore statale e di indebitamento netto della pubblica amministrazione.

d) Le varie norme di cui al disegno di legge finanziaria, congiuntamente con quelle di cui al decreto-legge n. 269 del 2003, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, forniscono complessivamente risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura della legge finanziaria (oneri correnti) nonché ai fini del rispetto del vincolo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilancio statale); forniscono altresì effetti che rilevano nell'ottica del raggiungimento dei valori di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della manovra per il 2004. Rispetto alle determinazioni contenute nella risoluzione adottata al termine della discussione sul DPEF 2004-2007 e nella relativa Nota di aggiornamento in riferimento all'individuazione dei saldi-obiettivo e sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, la discussione parlamentare dovrebbe dunque garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al disegno di legge finanziaria in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni, associabili alle singole norme del disegno di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti governativi, in riferimento agli obiettivi di cui ai commi 5 e 6 del richiamato articolo 11 della legge n. 468, modificata.».

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) preannuncia, a nome della sua parte politica, un voto contrario sullo schema di parere proposto dal relatore, osservando che, rispetto ai rilievi espressi nella relazione esposta, già estremamente prudente, non si riscontrano nel parere conseguenti proposte di stralcio, consentendo che rimangano nel provvedimento disposizioni estranee all'oggetto, quale l'articolo 13, recante l'istituzione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva, quindi, a maggioranza il parere proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 11,40.

